

INFORMATIVA CONCERNENTE I RECLAMI DA PARTE DEI SOGGETTI FINANZIATI DAI FIA DI CREDITO GESTITI DALLA SGR

TeamSystem Capital at Work SGR S.p.A. (la “SGR”) opera quale gestore di fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso, riservato, attivi nel settore del “*lending*” (i “**FIA di Credito**”), sia attraverso finanziamenti diretti sia mediante l’utilizzo di altre forme tecniche di finanziamento quali l’acquisto di crediti a sconto su piattaforme digitali abilitanti il prodotto denominato “*invoice trading*” (le “**Operazioni di Finanziamento**”).

La SGR, nella propria qualità di gestore di FIA di Credito, attribuisce primaria rilevanza al rapporto intercorrente con le proprie controparti e pone come obiettivo prioritario la soddisfazione delle stesse, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza previsti dalla vigente normativa e regolamentazione.

In tale ottica, la SGR svolge un’attenta analisi e valutazione dei reclami ricevuti al fine di intraprendere le opportune iniziative nell’ottica del miglioramento della qualità dei propri servizi.

Infatti, la gestione dei reclami costituisce un importante elemento di rilevazione delle aree di criticità sulle quali intervenire e rappresenta un’opportunità per rendere più efficace il rapporto di fiducia e mantenere una relazione soddisfacente con le proprie controparti.

Con il termine “*reclamo*” si intende ogni doglianza manifestata da una controparte della SGR, chiaramente identificabile, rivolta in forma scritta alla SGR, non in proprio bensì in qualità gestore di un FIA di Credito, e riferita all’attività di finanziamento di natura parabancaria svolta dai FIA di Credito nei confronti di soggetti diversi dai consumatori (i “**Soggetti Finanziati**”) mediante Operazioni di Finanziamento.

Per configurare un reclamo, la contestazione deve:

- essere formulata da un Soggetto Finanziato / potenziale Soggetto Finanziato o da ogni altro soggetto che lo rappresenti con formale procura (procuratore, legale, ecc.);
- essere indirizzata alla SGR, in qualità di società di gestione di un FIA di Credito;
- denunciare una reale o presunta irregolarità o omissione riferita all’attività di finanziamento di natura parabancaria svolta mediante Operazioni di Finanziamento da parte della SGR, in qualità di gestore di un FIA di Credito.

La forma scritta costituisce elemento essenziale per la validità del reclamo.

I reclami possono essere inoltrati dai Soggetti Finanziati / potenziali Soggetti Finanziati mediante i seguenti canali:

- l’invio di una lettera a: TeamSystem Capital at Work SGR S.p.A., Via Pietro Cossa n. 2, 20122 – Milano (MI);
- l’invio di una PEC all’indirizzo: tscawmgr@pecteamssystem.com;
- l’invio di una mail all’indirizzo: reclami@tscawmgr.com.

In ogni caso, la presentazione di un reclamo è gratuita per i Soggetti Finanziati / potenziali Soggetti Finanziati.

Nel caso in cui insorga una controversia tra la SGR, quale società di gestione di un FIA di Credito, e un Soggetto Finanziato / potenziale Soggetto Finanziato, quest’ultimo, prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, pertanto, può presentare un reclamo alla SGR.

La SGR ha adottato una procedura aziendale che disciplina la trattazione, valutazione e gestione dei reclami pervenuti per iscritto dai Soggetti Finanziati / potenziali Soggetti Finanziati.

In conformità a tale procedura, la SGR tratta i reclami ricevuti in modo sollecito.

Tempestivamente, e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo, la SGR invia al Soggetto Finanziato / potenziale Soggetto Finanziato la comunicazione scritta circa l'esito del reclamo.

Se il reclamo è ritenuto infondato, nell'ambito della predetta comunicazione sono indicate le motivazioni del rigetto e vengono altresì fornite indicazioni in merito alle opzioni a disposizione del Soggetto Finanziato / potenziale Soggetto Finanziato, ivi inclusa l'eventuale possibilità per lo stesso di adire l'autorità giudiziaria ed intentare una causa civile.

Se il Soggetto Finanziato / potenziale Soggetto Finanziato non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni – stante la non applicabilità alla SGR, quale società di gestione di FIA di Credito, dell'articolo 128-*bis* del d.lgs. n. 385/1993 (“**TUB**”) in tema di organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per effetto del disposto dell'articolo 46-*quater*, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) – lo stesso può adire l'autorità giudiziaria secondo le forme e nei limiti previsti dalle leggi applicabili.